

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 356 del 21 AGO, 2014

OGGETTO: Richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 31 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del Decreto MEF n. 53328 del 23.6.2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Agosto in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
 CALCARA Paolo
 LOMBARDO Francesco
 CASTELLANO Maria Rosa
 CAMPAGNA Marco Salvatore
 RIZZO Giuseppe
 CENTONZE Antonino

Sindaco
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

PAOLO CASALÉ

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 31 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 "Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate" che, testualmente, recita: " Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società (ed enti partecipati da enti locali), la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne: i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio":

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53328 del 23.6.2014 con il quale vengono definite le modalità di concessione dell'anticipazione in oggetto;

Visto l'Addendum ed il Secondo Atto aggiuntivo all'Addendum del 15.07.2014 stipulato tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la certificazione, prot. n. 2535E del 20.08.2014, prodotta dalla società d'ambito Belice Ambiente S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 34116 del 20.08.2014 con la quale il Comune di Castelvetro contesta la certificazione prodotta dalla società partecipata ed evidenzia il debito nei confronti della stessa desunto dai dati contabili di bilancio;

Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti con il quale si assevera il credito vantato dalla società partecipata;

Visto lo schema di istanza (Mod. EP103) con la quale questo ente chiede alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del Decreto MEF n. 53328 del 23.6.2014, la concessione di un'anticipazione di liquidità di € 3.419.447,41, con scadenza 31.5.2044, per il pagamento dei propri debiti nei confronti della società d'ambito Belice Ambiente S.p.A.;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e del Decreto MEF n. 53328 del 23.6.2014, la concessione di un'anticipazione di liquidità di € 3.419.447,41, con scadenza 31.5.2044, per il pagamento dei propri debiti nei confronti della società d'ambito Belice Ambiente S.p.A.;
- 2) di delegare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse all'espletamento di tutti gli atti consequenziali a quanto disposto con la presente deliberazione.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Belice Ambiente S.p.A. in L
Prot n. 2535 in uscita
del 20/08/2014



Belice Ambiente S.p.A.
Regione Siciliana - ATO TP2 - IN LIQUIDAZIONE

Santa Ninfa, li 20.08.2014

Al Dirigente del Settore Finanziario
del Comune di Castelvetrano
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

E p.c.

Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di Castelvetrano
(Avv. Felice Jr. Errante)

Ill.mo Segretario Generale
del Comune di Castelvetrano
(Dott. Livio Elia Maggio)

LORO SEDI

Trasmessa per via Pec

Prot. n. 2535E del 20.08.2014

oggetto: certificazione relativa alla richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 31 del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89, e dell'art. 3 del Decreto MEF del 23.06.2014.

In riferimento alla vostra nota n. 33865 del 18/08/2014, con cui chiedevate la certificazione del credito finalizzata alla richiesta di anticipazione ex art. 31 D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, e decreto MEF del 23.6.2014 art. 3, il sottoscritto Nicolò Maria Lisma, nella qualità di legale rappresentante della società Belice Ambiente SpA in liquidazione, vista la nota del 20.8.2014 a firma del Responsabile del Servizio Contabilità e Tesoreria della società, rag. Francesco Rametta,

CERTIFICA

che Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione vanta un credito certo liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Castelvetrano, alla data del 31.12.2013, di €. 9.533.051,53.

Si precisa che è pendente, tra le parti, avanti la Corte d'Appello di Palermo, un giudizio volto al riconoscimento di un ulteriore credito della Belice Ambiente SpA in liquidazione di €. 711.197,01, oltre accessori, nei confronti del Comune di Castelvetrano. Tale credito è da tale Comune contestato e, in primo grado, è stato negato dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 474/2014 del 29.4.2014.

Distinti Saluti

Il Responsabile Servizio Contabilità e Tesoreria
(Rag. Francesco Rametta)



Il liquidatore
(Nicolò Maria Lisma)

N.b. Si allegano partitari contabili debiti/crediti vantati dalla società nei confronti del Comune di Castelvetrano aggiornato alla data del 20/08/2014.

BELICE AMBIENTE S.p.A. ATO TP2 - IN LIQUIDAZIONE

Sede Legale: CENTRO SERVIZI - AREA ARTIGIANALE 91029 Santa Ninfa (Trapani) Cod. fiscale e P.Iva 02090040813
Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 - www.beliceambiente.it



Città di Castelvetro

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Piazza Umberto I, n. 5

91022 Castelvetro (TP)

Tel. 0924/909237

Telefax 0924/932470

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Dirigente: Dott. Andrea Antonino Di Como – email: adico@comune.castelvetro.tp.it

C.F. 81001210814 – P.I. 00296480817

OGGETTO: certificazione relativa alla richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 31 del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n.89 e dell'art. 3 del Decreto MEF del 23.06.2014.

Alla BELICE AMBIENTE S.p.A.
Centro Servizi - Area Artigianale
91029 SANTA NINFA (TP)

In riferimento alla Vs nota prot. n. 2535E del 20.08.2014 si contesta l'importo certificato nella stessa considerato che lo stesso non tiene conto delle somme oggetto di contestazione per inadempimenti nella prestazione del servizio, di importi fatturati per interessi non dovuti, di somme relative ad anticipazioni concesse dalla Regione Siciliana e di debiti non dovuti a seguito di sentenze esecutive.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, si ribadisce, pertanto, quanto specificato con ns nota prot. n. 33865 del 18.08.2014 evidenziando che, dalle risultanze contabili di questo ente, l'importo a Vs credito ammonta a complessivi € 3.419.447,41.


IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

Protocollo Generale n. 34116 del 20.08.2014

Protocollo di Settore n. del

Si risponde alla missiva protocollo n. del



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 53328

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 31, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 66 del 2014, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse in questione.

CONSIDERATO che l'articolo 51 del ripetuto decreto legge n. 66 del 2014 stabilisce che lo stesso decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONSIDERATO che il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014.

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 31 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate, subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

CONSIDERATO che il predetto comma 2 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che il pagamento da parte degli enti locali con le anticipazioni in questione deve riguardare:

- a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di

riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

CONSIDERATO l'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

VISTO l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP") ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' "Addendum");

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del

CONSIDERATO il comma 4 dell'articolo 31 del decreto legge n. 66 del 2014, che impone alle società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente decreto, di destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013.

DECRETA

Articolo 1

(Incremento Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è pari a 2.000 milioni di euro.

Articolo 2

(Beneficiari dell'Anticipazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate relativi a:
 - a) debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 - b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 3
(Concessione risorse a enti locali)

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo, unitamente ad una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti dell'incremento per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013.
4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 35 del 2013.
6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 bis a 17, del decreto legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 23 giugno 2014

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Secondo atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 1, comma 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" e dell'articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

TRA

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito "**CDP**"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del del Dott. Anselmo Baroni, nella sua qualità di Responsabile dell' Area Enti Pubblici di CDP ed in forza dei poteri conferiti con determina n. AD/P/437/14, in data 11 luglio 2014, dall' Amministratore Delegato di CDP, Dott. Giovanni Gorno Tempini

E

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** (nel seguito "**MEF**"), in persona del Dirigente dell' Ufficio II della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Maurizio Mauri

parti del presente atto aggiuntivo all' Addendum (nel seguito le "**Parti**")

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di seguito, la "**Convenzione**");
- che l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "**D.L. 35/2013**"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "*Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la*

Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzato ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.":

- che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l' Addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3 foglio 209 (di seguito, l' "Addendum");
- che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- che il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge L. 23 giugno 2014, n. 89 (il "D.L. 66/2014") preveda, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali (di seguito, "Società ed Enti Partecipati"), l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al citato comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013;
- che il comma 2 del medesimo articolo 31 dispone che: "L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
 - a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 - b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.";

- che il successivo comma 3 del medesimo articolo 31 prevede che: *"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate."*
- che il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 dispone che: *"Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013."*;
- che l'art 32, comma 5 del D.L. 66/2014 prevede che: *"Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014."*;
- che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/06/2014 (il "**D.M. 23/06/2014**"), adottato ai sensi del citato comma 3 del D.L. 66/2014, ha incrementato la dotazione della *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"* di euro 2.000 milioni;
- che l'art. 2 del D.M. 23/06/14 prevede, tra l'altro, che *"Le risorse di cui all'articolo 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate"* (di seguito, le **"Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**) destinate al pagamento dei debiti di cui all'art. 31, comma 2, del D.L. 66/2014;
- che l'art. 3, comma 1 del D.M. 23/06/2014 dispone che *"I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo*

approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP" (di seguito, il "Secondo Atto Aggiuntivo");

- che l'art. 3, comma 4 del D.M. 23/06/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro- alla data della pubblicazione del D.M. 23/06/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 174 del 14 luglio 2014, recante "Debiti Enti Locali: su anticipazioni liquidità per pagamento partecipate tasso interesse all' 1,465%";
- vista l'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sancita nella seduta del 10 luglio 2014;

Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premessa)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nell'Addendum.
3. Per quanto non diversamente stabilito nel presente atto, alle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati si applicano le previsioni di cui all'Addendum, in quanto compatibili.

Articolo 2

(Attività concernenti le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati)

1. Con la sottoscrizione del presente Secondo Atto Aggiuntivo all'Addendum, CDP provvede all'aspletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
 1. ricevere le domande di anticipazione degli enti locali destinate al pagamento dei debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, ciascuna comprensiva della dichiarazione dell'ente locale, attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle Società ed Enti Partecipati interessati, prevista dall'art. 31, comma 3 del D.L. 66/2014, inviate dagli enti locali e compilate, a pena di nullità, utilizzando il modello allegato sub 1 al Secondo Atto

Aggiuntivo (di seguito, la **"Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);

- II. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati presentate dagli enti locali ed il rispetto dei termini di presentazione delle medesime, di cui al successivo articolo 3, comma 1;
- III. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati rigettate;
- IV. determinare l'importo delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle Domande di anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati pervenute complete entro il termine di cui al successivo articolo 3, comma 1, mediante ripartizione proporzionale delle somme, e nei limiti delle medesime, che incrementano, per l'anno 2014, la dotazione della *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"*, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 23/06/2014 (di seguito, il **"Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);
- V. concedere, entro l'8/09/2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 23/06/2014, le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sulla base del contratto tipo di anticipazione allegato sub 2 al Secondo Atto Aggiuntivo (di seguito, i **"Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati"**);
- VII. erogare le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati agli enti locali beneficiari, in conformità ai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate di rimborso delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;

- X. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
- XI. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell'attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 69, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;
- XII. conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati ed ai Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.

2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.

3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.

4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.

Articolo 3

(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati)

1. Le Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TOBI, presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, redatta sulla base dello schema allegato sub 1 al Secondo Atto Aggiuntivo, entro il 22/08/2014, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede la data di ricezione, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. Le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati potranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente;
 - via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell'originale;
 - consegna a mano dell'originale.
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione, in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati dovranno essere consegnate durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati che risulteranno parzialmente compilate ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni e/o asseverazioni saranno ritenute non accoglibili.
4. L'importo di ciascuna Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati e, una volta erogato da CDP, dovrà essere destinato dall'ente locale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. 66/2014, al pagamento:
 - a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
 - b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, l'ente locale dovrà inviare (mediante telefax) alla CDP il contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento dell' anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sarà perfezionato all'atto della restituzione da parte della CDP all'ente locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati sottoscritto dalla CDP per accettazione. L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. L'ente locale provvederà successivamente, nel rispetto dei termini previsti dal Contratto di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, ad inviare alla CDP due originali del Contratto di Anticipazione, uno dei quali sarà restituito dalla CDP all'ente, sottoscritto per accettazione;
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati, e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell'avvenuto pagamento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, redatta sulla base dello schema allegato sub 3 al Secondo Atto Aggiuntivo, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalle date di erogazione delle Anticipazioni per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. La predetta certificazione attesta inoltre l'intervenuta estinzione dei debiti delle Società ed Enti Partecipati ed include le informazioni relative ai debiti ancora in essere.
7. I pagamenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti.
8. Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l'ente locale dovrà pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti di cui al precedente comma 4 sul proprio sito internet, per importi aggregati per classi di debiti, e dovrà comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento dei debiti suddetti.
9. L'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione per i



Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. L'ente locale dovrà rimborsare l'Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati mediante il pagamento, a partire dall'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.

10. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, determinato dal MEF ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 23/06/2014, è pari all' 1,465%.

Articolo 4

(Commissione per le attività espletate dalla CDP)

1. Il MEF riconosce alla CDP una commissione per le attività che saranno espletate dalla CDP medesima in esecuzione del presente Secondo Atto Aggiuntivo, determinata nella misura complessiva di euro duecentocinquantamila per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 32, comma 5, del D.L. 66/2014.

Articolo 5

(Allegati)


1. Al presente Secondo Atto Aggiuntivo sono allegati:
 - Allegato 1 - Domanda di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati;
 - Allegato 2 - Contratto tipo di Anticipazione per i Debiti nei confronti delle Società ed Enti Partecipati.
 - Allegato 3 - Schema certificazione pagamento debiti

Roma, 15 luglio 2014

***Il Responsabile dell'Area Enti Pubblici della Cassa
depositi e prestiti società per azioni***


Anselmo Baroni

***Il Dirigente dell' Ufficio II della Direzione
VI del Dipartimento del Tesoro -
Ministero dell'economia e delle finanze***


Maurizio Mauri